

2. **Secondo motivo: Errori di diritto nell'interpretazione dell'art. 75 delle MAS, dell'art. 28 dello Statuto dei deputati, degli allegati I, II e III della Regolamentazione SID. Violazione del diritto alla pensione, dei principi generali e della Carta dei diritti fondamentali.** Parte ricorrente deduce l'illegittimità della sentenza impugnata in quanto la stessa ha erroneamente interpretato le norme di riferimento, attribuendo all'allegato III della regolamentazione SID una perdurante validità ed efficacia nonostante la sua esplicita abrogazione e nonostante alcuna espressa disposizione preveda il persistere di questa ultra valenza; in quanto ha illegittimamente trascurato che nella specie sono stati modificati i presupposti costitutivi del diritto alla pensione al di fuori dell'art. 2 dell'allegato III nonché in violazione dei principi generali dell'unione e della Carta dei diritti fondamentali.
3. **Terzo motivo: Errore di diritto e/o di fatto per avere ritenuto conforme il provvedimento impugnato ai principi generali dell'Unione ed alla Carta dei diritti Fondamentali, del legittimo affidamento, del principio di proporzionalità e di uguaglianza, del diritto di proprietà.** Parte ricorrente deduce l'illegittimità della sentenza impugnata in quanto la stessa, omettendo di valutare le peculiarità concrete del caso di specie ed erroneamente interpretando le norme di riferimento, ha ritenuto che i provvedimenti impugnati siano conformi al diritto dell'unione ed ai principi della Carta dei diritti fondamentali; in quanto ha omesso di considerare gli elementi anche documentali comprovanti le plurime assicurazioni fornite ai ricorrenti sul mantenimento del diritto quesito e sulla sua immutabilità; in quanto non ha considerato che i provvedimenti impugnati erano privi di motivazione e di ragione e che gli stessi si traducevano in un intervento manifestamente sproporzionale e totalmente ingiustificato.
4. **Quarto motivo: Errore di diritto nell'interpretare gli artt. 74-75 del MAS nonché l'allegato III della Regolamentazione SID.** Parte ricorrente deduce l'illegittimità della sentenza impugnata perché ha errato nel ritenere che il provvedimento impugnato potesse legittimamente fondarsi sull'Allegato III della Regolamentazione SID quando detto Allegato non era più vigente in quanto medio tempore abrogato.
5. **Quinto motivo: Errore di diritto nella valutazione delle violazioni procedurali: competenza.** Parte ricorrente deduce l'illegittimità della sentenza per avere erroneamente ritenuto competente il capo dell'Unità «Retribuzione e diritti sociali dei deputati» ad emettere i provvedimenti impugnati, trattandosi, invece, di atti non delegabili in quanto di straordinaria amministrazione di competenza dell'Ufficio di Presidenza del Parlamento europeo.
6. **Sesto motivo: Errore di diritto nella valutazione delle violazioni procedurali: motivazione.** Parte ricorrente deduce l'illegittimità della sentenza impugnata in quanto ha erroneamente ritenuto sussistente ed adeguata una motivazione in realtà inesistente; ha omesso di considerare che il Parlamento europeo era chiamato a svolgere un controllo di conformità, dandone conto con adeguata motivazione e che tale verifica e motivazione sono state omesse; ha richiamato il comma 7 dell'art. 1 della delibera 14/2018 quale elemento di garanzia trattandosi di norma non più esistente in quanto annullata dalla stessa Camera dei Deputati con la sentenza n. 2/2020 già in atti.

Impugnazione proposta il 30 marzo 2021 dalla ABLV Bank AS, in liquidazione, avverso la sentenza del Tribunale (Decima Sezione ampliata) del 20 gennaio 2021, causa T-758/18, ABLV Bank / SRB

(Causa C-202/21 P)

(2021/C 217/38)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: ABLV Bank AS, in liquidazione (rappresentante: O. Behrends, Rechtsanwalt)

Altre parti nel procedimento: Comitato unico di risoluzione (SRB), Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

— annullare la sentenza impugnata;

— annullare la decisione del SRB riguardo alla ABLV Bank AS del 17 ottobre 2018;

- condannare il SRB alle spese sostenute dalla ricorrente e a quelle relative alla presente impugnazione;
- qualora la Corte non fosse in grado di statuire nel merito, rinviare la causa al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della sua impugnazione, la ricorrente deduce tredici motivi.

Primo motivo, vertente sull'interpretazione erranea da parte del Tribunale dell'articolo 70, paragrafo 4, del regolamento SRM ⁽¹⁾.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la sentenza impugnata sarebbe basata su un'erronea interpretazione e applicazione dell'articolo 12 del regolamento delegato (UE) 2015/63 ⁽²⁾.

Terzo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale sarebbe incorso in errore nel considerare l'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2017/2361 ⁽³⁾ rilevante per l'interpretazione dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/63.

Quarto motivo, vertente sul fatto che il Tribunale sarebbe incorso in errore riguardo a un'adeguata interpretazione e applicazione del principio di arricchimento senza causa.

Quinto motivo, vertente sul fatto che il Tribunale non avrebbe risposto all'eccezione di illegittimità sollevata dalla ricorrente per quanto riguarda la disposizione applicabile nella presente causa.

Sesto motivo, vertente sul fatto che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto nel considerare irrilevante come una mera pratica il rimborso da parte del SRB dei contributi ex ante di cui alla decisione del SRB SRB/ES/SRF/2018/03 che, in conformità alle medesime disposizioni, sono dovuti di diritto.

Settimo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale sarebbe incorso in errore quanto all'interpretazione e alla rilevanza da attribuire all'articolo 17 del regolamento delegato (UE) 2015/63.

Ottavo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale sarebbe incorso in errore per quanto riguarda la rilevanza giuridica da attribuire all'esistenza di impegni di pagamento irrevocabili.

Nono motivo, vertente sul fatto che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto poiché non ha risposto alle eccezioni sollevate dalla ricorrente riguardo alla richiesta di rimborso del saldo dei contributi del 2015.

Decimo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale sarebbe incorso in errore riguardo ai principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento.

Undicesimo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale sarebbe incorso in errore riguardo all'applicazione del principio di proporzionalità.

Dodicesimo motivo, vertente sul fatto che la sentenza impugnata sarebbe basata su un'erronea applicazione del principio *nemo auditur*.

Tredicesimo motivo, vertente sul fatto che la sentenza impugnata sarebbe basata su un'erronea applicazione dell'obbligo di motivazione (articolo 296 TFUE).

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 806/2014, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU 2015, L 11, pag. 44).

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) 2017/2361 della Commissione, del 14 settembre 2017, relativo al sistema definitivo di contributi alle spese amministrative del Comitato di risoluzione unico (GU 2017, L 337, pag. 6).